



Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2025 – ClientEarth / Commissione

(Causa T-579/22) ⁽¹⁾

[«Ambiente – Convenzione di Aarhus – Rigetto di una richiesta di riesame interno – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Regolamento delegato (UE) 2021/2139 – Attività connesse alla bioenergia – Biomassa forestale – Fabbricazione di prodotti chimici di base organici – Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie – Tassonomia – Requisiti dei criteri di vaglio tecnico – Articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 – Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici – Articolo 10 del regolamento 2020/852 – Attività di transizione – Soglia quantitativa – Elementi scientifici concludenti – Ciclo di vita – Principio di precauzione – Principio consistente nel non arrecare un pregiudizio significativo agli obiettivi ambientali – Articolo 17 del regolamento 2020/852 – Economia circolare – Acque e risorse marine – Inquinamento»]

(C/2025/5688)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth AISBL (Ixelles, Belgio) (rappresentante: T. Johnston, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen, C. Auvret, G. Gattinara, R. Lindenthal e B. De Meester, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: T. Stéhelin e B. Fodda, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ClientEarth AISBL, ricorrente, chiede l'annullamento della decisione Ares (2022) 4942150 della Commissione europea, del 6 luglio 2022, con la quale quest'ultima ha respinto la richiesta di riesame interno del suo regolamento delegato (UE) 2021/2139, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni un'attività economica possa essere considerata un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento agli stessi e se tale attività economica non arrechi un pregiudizio significativo ad alcuno degli altri obiettivi ambientali (GU 2021, L 442, pag. 1), per quanto riguarda taluni aspetti relativi alle attività economiche connesse alle bioenergie, alla fabbricazione di prodotti chimici organici di base e alla fabbricazione di materie plastiche di base.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ClientEarth AISBL sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 45 del 6.2.2023.